



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
 LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**
 DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE
 PUBBLICA E DEL PERSONALE

Servizio 1 – Attività di Indirizzo Giuridico ed Affari del Personale
 Viale Regione Siciliana 2194 - 90135 PALERMO
 Tel. 091.7073288 - telefax 091.7073470

Prot. n. M7438.....

Palermo 23/09/2014

OGGETTO: Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114

PEC

Ai Servizi di Gestione Giuridica ed
 Economica del Personale
 c/o Assessorati Regionali

Ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti
 Regionali

Agli Uffici di Diretta Collaborazione
 del Presidente e degli Assessori

Agli Uffici alle dirette dipendenze del
 Presidente

Al Fondo Pensioni Sicilia

Agli Uffici Speciali

- Agli Enti regionali
- ARAN
 - A.R.P.A
 - E.R.S.U(PA-CT-ME-EN)

All' Area Affari Generali del
 Dipartimento

- All' Assessore delle Autonomie
 Locali e della Funzione Pubblica
- Gabinetto
 - Segreteria Tecnica
 - S.P.V.S.

Ai Dirigenti del Dipartimento

LORO SEDI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24.06.2014 è stato pubblicato il decreto legge 24.06.2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per

l'efficienza degli uffici giudiziari" tale decreto è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 18.08.2014, n. 190.

L'art. 1 del succitato decreto, titolato "Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni", dispone al comma 1 l'abrogazione dell'art. 16 del D.Lgs. n. 503/92, dell'art. 72, commi 8, 9 e 10 del D.L. n. 112/2008 e dell'art. 9 comma 31 del D.L. n. 78/2010.

Pertanto dalla data di entrata in vigore del decreto in parola è di fatto soppresso l'istituto del trattenimento in servizio per un biennio oltre il limite di età già istituito e regolato dalle norme abrogate.

Il comma 2 dello stesso art. 1 dispone che i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge sono fatti salvi fino al 31.10.2014 e che i trattenimenti già disposti ma non ancora efficaci, sempre con riferimento alla data di entrata in vigore del decreto, sono revocati.

Per quanto sopra, i Servizi del personale in indirizzo avranno cura di operare una attenta ricognizione del personale in posizione di permanenza in servizio ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n.503/92 e s.m.i. e di provvedere, ove si riscontrassero le condizioni sopra illustrate, alla risoluzione del rapporto di lavoro alla scadenza del termine sopra indicato o alla revoca del provvedimento di permanenza eventualmente già adottato e non ancora efficace.

Si rammenta, in proposito, che nell'ambito dell'Amministrazione regionale, l'istituto in parola risulta già sospeso per disposizione del Governo regionale (delibera di Giunta n. 381 del 02.10.2012).

Rimane, tuttavia, l'obbligo per l'Amministrazione, in ossequio ai principi affermati dalla Corte Costituzionale (sent. n. 282/91), di trattenere in servizio, a domanda, quei dipendenti che, raggiunto il previsto limite anagrafico, non risultano in possesso dei requisiti contributivi minimi richiesti per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia, limitatamente al periodo necessario al raggiungimento di detti requisiti e, comunque, non oltre il 70° anno di età.

L'art. 1 del D.L. n. 90/2014, interviene anche in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 72, comma 11 del D.L. n. 112/2008 e s.m.i..

In proposito il comma 5, oltre ad estendere a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro nei termini previsti dal citato comma 11 dell'art. 72, precisa e conferma che ai fini di tale risoluzione, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012 si tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dall'art. 24, commi 10 e 12 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i..

Risulta, pertanto, confermato quanto già espresso sull'argomento, con circolare n. 73152 del 17.03.2012 di questo Dipartimento, nella quale si afferma che per i dipendenti che rimangono soggetti alla normativa previgente il D.L. n. 201/2011, la risoluzione prevista dall'art. 3, comma 5 della L.r. n. 19/2008 opera al raggiungimento dell'anzianità contributiva di 40 anni mentre, per i dipendenti soggetti alla nuova disciplina, tenuto conto delle modifiche introdotte dal D.L. n. 201, la risoluzione opera al raggiungimento dell'anzianità contributiva prevista per la pensione anticipata che, per l'anno in corso, è fissata in 41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini, accompagnata da un requisito anagrafico che non dia luogo ad alcuna penalizzazione sull'importo del trattamento di pensione.

Con riguardo all'esercizio della facoltà dell'Amministrazione regionale di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro ai sensi del citato art. 3 della L.r. n. 19/2008, si richiama il contenuto della Delibera di Giunta n. 153 del 24.05.2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Maria Grazia Giuffrida)



IL DIRIGENTE GENERALE
(L. Giammanco)

